



COMUNE DI DOGNA

PROVINCIA DI UDINE



Via Roma n. 20 33010 Dogna
Cod. fisc. 84005290303
Part.I.V.A. 00549310308
<http://www.comune.dogna.ud.it>
P.E.C.: comune.dogna@certgov.fvg.it

Tel.0428/93000
Fax. 0428/93003
e-mail: anagrafe@comune.dogna.ud.it

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI DOGNA

**Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
del Comune di Dogna**

**Art. 1
Finalità**

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dal D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dallo statuto e dal presente regolamento.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal sindaco, in qualità di presidente dell'organo consiliare, ispirandosi ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

**Art. 2
Interpretazione del regolamento**

1. I Consiglieri comunali possono sollevare eccezioni relativamente all'interpretazione delle norme del presente regolamento al di fuori delle adunanze formalizzandole per iscritto ed indirizzandole al Sindaco.
2. Il sindaco, anche avvalendosi della consulenza di esperti nella materia, elabora la proposta di interpretazione autentica della norma regolamentare oggetto di eccezione e sottopone la stessa al Consiglio che decide con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
3. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

**Art. 3
Durata in carica dei Consiglio**

1. Il Consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere espressamente l'indicazione dei motivi d'urgenza che determinano la necessità di adozione.

**Art. 4
Sede delle adunanze**

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala civica.
2. Qualora circostanze speciali non permettano la riunione nella sede ufficiale, il sindaco può individuare un diverso luogo di riunione dando pubblico avviso alla cittadinanza. In particolare, nel caso in cui gli argomenti trattati concernano in modo prevalente interessi generali di una determinata zona del Comune, il sindaco può disporre che l'adunanza si svolga in un locale idoneo individuato nella zona stessa, così da favorire la partecipazione popolare.
3. La sede ove si tiene l'adunanza del consiglio comunale deve sempre essere indicata nell'avviso di convocazione ed al suo esterno nel giorno dell'adunanza viene esposta la bandiera dello Stato.

Art. 5
Presidenza delle adunanze

1. Spetta, per legge, al Sindaco la presidenza del Consiglio comunale.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza del consiglio è assunta dal Vice Sindaco e, ove anche questi sia assente o impedito, dagli altri assessori in ordine di età. In mancanza, presiede l'adunanza il Consigliere presente che ha conseguito il maggior numero di preferenze nella lista di maggioranza.

Art. 6
Compiti e poteri del Presidente

1. Spetta al Presidente constatare la legalità della seduta mediante l'accertamento del numero dei presenti, da effettuarsi con appello nominale. Il presidente nomina 3 scrutatori, in caso di votazione segreta, di cui almeno 1 della minoranza, se presente, che controllano l'esito delle votazioni. Di ciò deve risultare nei verbali di adunanza.
2. Il Presidente assicura l'esercizio delle funzioni attribuite al Consiglio comunale dalla legge e dallo statuto e ne dispone il funzionamento sotto l'osservanza delle norme del presente regolamento. Il Presidente è il moderatore della discussione: concede la facoltà di parlare stabilendo l'ordine e il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla l'esito con l'ausilio degli scrutatori e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari a garantire il mantenimento dell'ordine e ad assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del presente regolamento, ispirandosi a criteri di imparzialità ed intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

Art. 7
Costituzione Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da uno o più componenti.
3. Entro otto giorni dalla seduta di insediamento e convalida del Consiglio comunale neo - eletto, i Consiglieri sono tenuti a dichiarare per iscritto, alla segreteria comunale, a quale gruppo consiliare intendano appartenere. I Consiglieri che non abbiano fatto la dichiarazione nei termini costituiscono un unico gruppo misto. Ogni gruppo consiliare, come sopra costituito, segnalerà alla segreteria comunale per iscritto, entro i 15 giorni successivi, il nominativo del Consigliere capogruppo. Fino all'avvenuta designazione o in assenza della segnalazione, sarà considerato capogruppo per la lista di maggioranza il Consigliere non assessore che abbia conseguito il maggior numero di voti e per le liste di minoranza i candidati Sindaci non eletti. Con le stesse modalità dovranno essere segnalate le variazioni dei nominativi dei capigruppo.
4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione alla segreteria comunale per iscritto ed allegando la dichiarazione di accettazione da parte del capogruppo di nuova appartenenza. Il consigliere che si distacca dal gruppo consiliare in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative di gruppo consiliare.

Art.8
Costituzione e composizione delle commissioni permanenti

1. Il Consiglio comunale, per tutta la durata in carica, può costituire al suo interno commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica.
2. Le commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e che sono nominati dal Consiglio con votazione palese sulla base delle designazioni fatte da ciascun gruppo.
3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa tramite il suo capogruppo un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.
4. Alle commissioni permanenti partecipano, senza diritto di voto, il Sindaco e i membri della Giunta comunale competenti per materia; alle sedute partecipano, se chiamati, i funzionari a cui fa capo la responsabilità dell'istruttoria delle pratiche.

Art. 9
Costituzione e composizione delle commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può costituire al proprio interno commissioni d'indagine riservata sull'attività dell'amministrazione, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal revisore dei conti.
2. La deliberazione che costituisce la commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi.

Art. 10
Organizzazione e funzioni delle commissioni

1. Il Consiglio comunale, con apposito regolamento, provvede a disciplinare il funzionamento, le funzioni e l'organizzazione delle commissioni permanenti e speciali.

Art. 11
Commissioni di studio e consulte

1. Il Consiglio comunale può costituire commissioni temporanee con l'incarico di studiare piani e programmi di particolare interesse per la comunità locale, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto. Tali commissioni saranno composte dai rappresentanti di tutti i gruppi consiliari, nonché da dipendenti comunali od esperti esterni di comprovata competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio comunale all'atto della deliberazione con la quale si costituisce la commissione medesima, viene nominato il Presidente e si fissano i tempi entro i quali la commissione deve portare a termine i suoi lavori.
2. Il Presidente della commissione, riferisce al Consiglio periodicamente sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.
3. L'attività di collaborazione delle commissioni consultive costituisce ausilio all'indirizzo ed alla fase gestionale dei vari settori ed interventi di competenza dell'ente stesso secondo i criteri stabiliti dalla relativa deliberazione istitutiva.

Art. 12
I Consiglieri Comunali

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuiti al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Art. 13
Entrata in carica – Convalida

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione .
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiararne la convalida ovvero, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali esiste una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge, procedendo alla loro immediata surrogazione.
3. Alla convalida degli eletti Sindaco e Consiglieri si procede con un'unica votazione in forma palese, mentre si effettuano separate votazioni palesi per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità. Al verificarsi di quest'ultima ipotesi il Consiglio procede alla surrogazione e convalida dei Consiglieri in sostituzione di quelli dichiarati ineleggibili.
4. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere comunale, si procede alla surrogazione, convalidando l'elezione di colui il quale nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge.

Art. 14
Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai Consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta diretta al consiglio comunale e presentate personalmente all'ufficio protocollo del Comune, oppure tramite persona delegata ai sensi art.38 comma 8 D.lgs.vo 267/2000.
2. La comunicazione di dimissioni non deve necessariamente essere motivata.
3. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione, immediatamente efficaci. Il consiglio deve procedere alla surrogazione nella prima seduta successiva alla data di presentazione e, comunque, entro 10 giorni dalla data stessa.

Art. 15
Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dalla legge, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere o del Sindaco interessato nei modi previsti dalla legge. I provvedimenti adottati dal Consiglio sino alla dichiarazione di decadenza, pur alla presenza del Consigliere o Sindaco dichiarato decaduto, non perdono per questa causa la loro efficacia.
2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla legge come cause di ineleggibilità o incompatibilità il Consiglio procede alla contestazione della causa intervenuta nei modi di legge al Consigliere o Sindaco interessato e, nel caso questi dimostri l'avvenuta rimozione della causa medesima, prende atto di un tanto, senza adottare

provvedimenti di sorta nei confronti dell'interessato, mentre, in caso contrario, ne pronuncia la decadenza.

3. I componenti dell'organo consiliare possono essere rimossi dalla carica nei casi previsti dalla legge. La rimozione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno.
4. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, può, con comunicazione scritta, da inviarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento, informare lo stesso dell'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione, che, in ogni caso, non può essere inferiore a venti giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione medesima. Scaduto tale termine, il Consiglio esamina le eventuali deduzioni pervenute e, riconosciuta la loro fondatezza, ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In assenza di deduzioni dell'interessato, o non riconosciute valide le giustificazioni prodotte, il Consiglio dichiara la decadenza dalla carica e procede alla surrogazione.

Art.16

Diritto di iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale. Tale diritto può essere esercitato mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni già iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, entrambe sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria di legge, l'acquisizione del parere del funzionario responsabile di settore e per l'espressione del parere relativo alla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. Il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale successivo alla data di ricezione della proposta medesima, indicando, accanto all'oggetto, il nominativo del Consigliere proponente.
4. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati in forma scritta al sindaco nei due giorni precedenti quello dell'adunanza (almeno 24 ore prima della seduta consiliare). Quando si tratta di proposte di variazioni di lieve entità, che, quindi, non costituiscano modifica sostanziale delle motivazioni del provvedimento, queste possono essere presentate in forma scritta od orale al Sindaco nel corso della seduta. Ciascun consigliere può modificare o ritirare uno o più fra i suoi emendamenti proposti fino al momento in cui è chiusa la discussione.
6. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Sindaco al Segretario comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria con il funzionario responsabile di settore. Per proposte di variazione di limitata entità o di modifiche alle proposte di emendamenti presentate nel corso della seduta, su richiesta del presidente, il Segretario comunale esprime parere nell'ambito delle proprie competenze. Il Segretario comunale può chiedere termine per acquisire i necessari elementi di valutazione quando ciò non sia possibile nel corso dell'adunanza e, nel qual caso, il Consiglio si esprime sul rinvio della deliberazione alla seduta successiva.

Art. 17

Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
2. L'interrogazione scritta consiste nella richiesta, debitamente firmata, rivolta al sindaco o alla Giunta comunale e depositata all'ufficio protocollo comunale, di informazioni circa la sussistenza o la verità di un determinato fatto ovvero circa i motivi ed i criteri in base ai quali gli organi interpellati si prefiggono di operare in merito ad un determinato fatto o intervento.
3. L'interpellanza consiste in un quesito rivolto al Sindaco riguardo ai motivi, gli intendimenti o la condotta dell'amministrazione su un determinato argomento. Ottenuta la risposta dal Sindaco, il Consigliere interpellante può dichiarare se è soddisfatto o meno ed il sindaco può intervenire per la replica. Nel caso in cui l'interpellante si dichiarasse insoddisfatto, potrà trasformare l'interpellanza in mozione che verrà iscritta all'ordine del giorno di una successiva seduta consiliare, se accolta con voto favorevole del Consiglio stesso.
4. Alle interrogazioni il Sindaco o l'Assessore competente per materia possono dare risposta orale nella stessa seduta, oppure scritta entro 30 giorni dalla presentazione. Il proponente può richiedere che la risposta sia data nel corso del Consiglio comunale e, in tal caso, il Sindaco provvede a iscrivere la risposta all'interrogazione nel primo ordine del giorno utile del Consiglio.
5. Le risposte ad interrogazioni e interpellanze presentate per iscritto all'ufficio protocollo del Comune saranno oggetto di uno specifico ordine del giorno, anche cumulativo, da trattarsi nella prima seduta consiliare successiva alla loro presentazione e, di regola, iscritto all'ultimo punto, salvo che in quella si tratti l'approvazione delle linee programmatiche di mandato, o l'approvazione del bilancio di previsione o l'approvazione del rendiconto di gestione. In quella sede, il Sindaco darà anche comunicazione dell'avvenuta risposta scritta di cui al precedente punto 4).
6. La mozione, conseguente a quanto previsto dal precedente punto 3. del presente articolo, consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge o dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di controllo e di indirizzo politico - amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito delle attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione proposta dal suo promotore e sottoposta all'approvazione del Consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
7. Il Sindaco tutelerà, in ogni caso, la riservatezza nel trattamento dei dati personali garantito dalle vigenti normative

Art. 18

Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno in cui perviene al Comune la richiesta scritta dei Consiglieri indirizzata al Sindaco e depositata all'ufficio protocollo del Comune ove deve essere immediatamente registrata.
3. La richiesta di convocazione deve contenere, per ciascun argomento indicato da iscrivere all'ordine del giorno, in allegato la relativa proposta di deliberazione che sarà trasmessa al

Segretario comunale ai fini dell'accertamento della competenza conciliare a trattare la materia e della conseguente acquisizione dei pareri dei Funzionari responsabili di settore competenti.

Art. 19

Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri comunali, nell'ambito del comune ove esercitano la carica, hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, attraverso i rispettivi Responsabili di servizio, anche a richiesta verbale, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo, nelle modalità e termini stabiliti dal relativo regolamento.
2. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio ed al rispetto del trattamento dei dati personali garantito dalle vigenti normative nei casi contemplati dalla legge. Le informazioni assunte possono essere utilizzate esclusivamente per fini direttamente connessi all'esercizio della carica ricoperta.

Art. 20

Comunicazione deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale

1. le deliberazioni sono comunicate ai Capigruppo consiliari, via e mail, con trasmissione di copia conforma all'originale delle deliberazioni stesse.

Art. 21

Facoltà di visione degli atti

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di visionare, negli orari d'ufficio, tutti gli atti e documenti necessari all'espletamento del mandato o di chiederne il rilascio di copia.

Art. 22

Diritti di esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.
2. Ai Consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio, nelle modalità stabilite dalla legge.
3. Agli assessori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dalla legge non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale.
4. I Consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese nella misura prevista dalla legge.

Art. 23

Divieto di mandato imperativo

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva il consigliere comunale ha, quindi, piena libertà di azione, di espressione e di voto.

Art. 24
Partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante comunicazione anche verbale al Sindaco, il quale ne dà notizia al Consiglio.
3. Il Consigliere che nel corso della seduta debba lasciare temporaneamente o definitivamente l'aula, avverte il Segretario comunale che prende nota di un tanto nel verbale di deliberazione relativo all'ordine del giorno che è in quel momento in discussione, così come annota l'eventuale rientro.

Art. 25
Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco, i Consiglieri comunali e gli Assessori esterni devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione chiara e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti e affini sino al quarto grado.
2. L'astensione obbligatoria si esercita con l'abbandono dell'aula al momento della trattazione dell'argomento che coinvolge gli interessi del Consigliere e di un tanto viene fatta menzione nel relativo verbale di deliberazione l'espressa indicazione della causa che determina l'assenza.
3. Non si applica tale obbligo nei casi di rapporti di dipendenza organica a vari enti, non rientranti in funzioni direttive o dirigenziali di diretto rapporto o contatto con il Comune.

Art. 26
Responsabilità personale – Esonero

1. Il Consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. E' esente da qualsiasi responsabilità il Consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
3. E' ugualmente esente da responsabilità derivante dall'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

Art. 27
Nomine e designazioni di Consiglieri comunali

1. Nei casi in cui la legge riservi espressamente al Consiglio comunale la nomina di rappresentanti del Consiglio medesimo presso aziende ed istituzioni, si provvede in seduta pubblica con voto palese.
2. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun Capo gruppo comunicare alla Presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del Consigliere designato. Il Consiglio approva con voto palese, la nomina dei rappresentanti.

Art. 28
Competenza

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco.

2. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco, la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci.

Art. 29

Convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, e costituisce invito ai Consiglieri a parteciparvi. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima seduta.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o se viene convocata d'urgenza.
4. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per i seguenti atti fondamentali: bilanci annuali/pluriennali e rendiconti della gestione.
5. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria in ogni altra ipotesi e quando venga fatta richiesta di convocazione al sindaco da almeno un quinto dei consiglieri in carica. In tale ultima ipotesi l'adunanza deve essere fissata entro i venti giorni successivi alla data di deposito della richiesta presso l'ufficio protocollo del Comune.
6. Il Consiglio è convocato d'urgenza solo in presenza di motivi rilevanti che rendono necessaria l'adunanza.
7. Nell'avviso deve essere precisato se l'adunanza si tiene in prima o in seconda convocazione e lo stesso deve contenere l'elenco degli argomenti che saranno trattati, che costituisce l'ordine del giorno.
8. L'avviso di convocazione è sottoscritto dal Sindaco o da chi ne fa legalmente le veci.

Art. 30

Ordine del giorno

1. Spetta al Sindaco stabilire l'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta del Consiglio comunale e da inserire nell'ordine del giorno.
2. Gli argomenti di cui si compone l'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, devono essere indicati con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

Art. 31

Avviso di convocazione. Modalità di consegna **(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)**

1. L'avviso di convocazione, unitamente all'ordine del giorno, è trasmesso ai consiglieri, al Sindaco ed al segretario comunale, mediante e-mail.
2. L'eventuale tardiva, omessa o irregolare comunicazione dell'avviso di convocazione è sanata dalla presenza del consigliere in adunanza.

Art. 32

Avviso di convocazione. Termini di consegna **(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)**

1. L'avviso per le sedute ordinarie è trasmesso con le modalità di cui al comma 1 del precedente articolo 31, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Per le sedute

straordinarie l'avviso deve essere trasmesso almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

2. Per le riunioni in via di urgenza, l'avviso è trasmesso almeno ventiquattro ore prima.
3. Se dopo la trasmissione degli avvisi, occorre aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti ed improrogabili, è dato avviso ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
4. La motivazione dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno in via d'urgenza, può essere sindacata dal consiglio, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata alla seduta successiva, salvo che il rinvio non determini la scadenza di termini perentori.
5. Nel calcolo dei termini non si computa il giorno della trasmissione dell'avviso di convocazione, si considera il giorno in cui ha luogo la seduta e sono compresi i giorni festivi.

Art. 33

Pubblicazione e diffusione dell'ordine del giorno

1. Contestualmente alla consegna dell'avviso di convocazione ai Consiglieri, il Messo provvede a trasmettere lo stesso all'Organo Revisore, al Comando Carabinieri competente per territorio e ad affiggere apposito avviso al pubblico contenente l'ordine del giorno negli appositi spazi pubblici del Comune e all' Albo Online.
2. Le formalità di cui al comma precedente si applicano anche alle comunicazioni di aggiunta di argomenti all'ordine del giorno già diramato.

Art. 34

Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale, di regola, nei due giorni precedenti l'adunanza e, comunque, almeno 24 ore prima della seduta.
2. Nessuna proposta di deliberazione inserita all'ordine del giorno potrà essere discussa quando venga rilevato che gli atti relativi alla stessa non sono stati depositati nei tempi previsti.
3. Per atti relativi all'argomento iscritto all'ordine del giorno si intendono la proposta di deliberazione riportante le motivazioni del provvedimento ed i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai funzionari responsabili ai sensi D.Lgs.vo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, e i documenti istruttori essenziali per l'esatta acquisizione da parte dei consiglieri degli elementi della materia sulla quale si va a deliberare.
4. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nello schema di deliberazione o negli altri documenti depositati.

Art. 35

Adunanze

1. Il Consiglio comunale non può deliberare se non interviene almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, oltre il Sindaco.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale ed il cui risultato viene annotato a verbale.
3. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei componenti necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta la seduta per mancanza del numero legale.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza il Segretario dichiara la legalità della seduta con riferimento al numero dei presenti e accerta che tale situazione di legalità permanga nel

corso della riunione annotando a verbale le entrate e le uscite dei Consiglieri e, qualora riscontri il venir meno del numero prescritto, avvertendo il Presidente che, sospesa momentaneamente la seduta, può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assenti e, se ne ravvisa la necessità, può ripetere l'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza per un tempo che fisserà discrezionalmente tra i cinque e i quindici minuti. Se, effettuato nuovamente l'appello dopo l'interruzione, non si è ripristinato il numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta limitatamente agli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di un tanto viene preso atto a verbale nel quale verrà riportato il numero dei presenti al momento della chiusura della riunione.

5. I Consiglieri che escono dall'aula prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 36

Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo art. 40.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

Art. 37

Registrazioni audio e video e interventi del pubblico

1. E' possibile la ripresa totale o parziale delle adunanze con strumenti idonei, con esclusione delle sedute segrete.
2. Non è consentita in alcun modo la possibilità di intervenire verbalmente da parte del pubblico presente sugli argomenti discussi durante le adunanze consiliari. E' facoltà del Presidente disporre l'allontanamento dei trasgressori di tale divieto anche con richiesta di intervento della forza pubblica.
3. Il Presidente può, di converso, chiedere a persone presenti fra il pubblico e informate sui fatti di intervenire per specificare o fornire notizie ritenute utili sugli argomenti in trattazione.

Art.38

Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando gli argomenti in trattazione comportano apprezzamenti o espressioni di valutazione su capacità, moralità, correttezza e comportamenti di persone. Quando ricorre tale eventualità l'argomento da discutere in seduta segreta viene iscritto all'ultimo punto dell'ordine del giorno con la precisazione che esso sarà trattato in seduta segreta.
2. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni di persone come indicate al precedente comma 1), il Presidente la interrompe immediatamente. In questo caso il Presidente, sentiti i capigruppo consiliari, deciderà se continuare il dibattito a porte chiuse, invitando il pubblico ad abbandonare l'aula.
3. I componenti del Consiglio comunale ed il segretario comunale partecipano alla seduta segreta vincolati dal segreto d'ufficio.

Art. 39

Adunanze “informali”

1. In presenza di particolari condizioni previste dallo statuto o di rilevanti motivi di interesse per la comunità, il Sindaco, sentita la Giunta, può convocare il Consiglio in adunanze “informali” nella sede abituale o in quelle indicate al comma 2 dell’art. 4 del presente regolamento.
2. Alle sedute “informali” possono essere invitati a partecipare Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia o di altri Comuni, di organismi di partecipazione popolare e di associazioni sociali, politiche, sindacali ed economiche.
3. In tali particolari sedute il Sindaco garantisce la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale e consente l’intervento degli invitati che possono portare il loro contributo di opinioni, di conoscenze e di sostegno ed illustrare gli orientamenti ed i progetti delle parti che rappresentano.
4. Durante le adunanze “informali” il Consiglio non può deliberare.

Art. 40

Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure riguardanti esclusivamente atteggiamenti, posizioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Il diritto di espressione è esercitato entro i limiti del civile rispetto e non è ammessa l’offesa all’onorabilità della persona.
3. Il presidente richiama, facendone il nome, il consigliere che turba l’ordine dei lavori pronunciando parole sconvenienti in danno al principio di civiltà sopra affermato.
4. Dopo il secondo richiamo all’ordine rivolto ad uno stesso consigliere, il presidente interdice a questi la parola fino a conclusione dell’affare in discussione. Se il consigliere contesta tale decisione, il consiglio decide a maggioranza con voto palese.
5. Nel perdurare di un comportamento contrario ai richiami del presidente, lo stesso può disporre l’allontanamento dall’aula del consigliere interessato anche facendo ricorso all’intervento della forza pubblica.

Art. 41

Ordine della discussione

1. Di regola, i consiglieri prendono posto in aula per gruppi di appartenenza. Nella seduta di insediamento del consiglio il presidente attribuisce i posti ai consiglieri accogliendo le loro eventuali richieste, ove possibile.
2. L’assegnazione del posto vale per tutta la durata della legislatura.
3. Il consigliere partecipa alle adunanze dal posto assegnatogli e parla rivolto al presidente ed al consiglio.
4. Il consigliere che intende parlare chiede la parola al presidente che, quale moderatore della discussione, autorizza i consiglieri ad intervenire secondo l’ordine di presentazione delle richieste.
5. La richiesta di intervento si intende formulata con la semplice alzata di mano.
6. Non sono ammessi discussioni e dialoghi fra i consiglieri e, quando ciò avviene, il presidente provvede a togliere la parola agli interferenti per consentire al consigliere che ha ottenuto l’autorizzazione a parlare di concludere il suo intervento.
7. Solo il presidente può interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

8. Ogni intervento deve riguardare unicamente la materia in discussione. In caso contrario il presidente richiama all'ordine il consigliere e, se questi persiste nelle sue divagazioni, gli inibisce di continuare a parlare.
9. Nessun intervento pertinente e di durata contenuta nei limiti fissati dal presente regolamento può essere interrotto per essere continuato in successiva seduta.

Art. 42

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del consiglio dallo spazio riservato nella sala consiliare agli spettatori deve mantenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso sulle opinioni espresse dai consiglieri comunali o sulle decisioni assunte dal consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli o striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con lo svolgimento dei lavori del consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano al presidente che li esercita, ove occorra, avvalendosi dell'opera del Corpo di Vigilanza o della forza pubblica che è ammessa in aula su sua espressa richiesta. Le persone che, dopo essere state diffidate dal presidente, persistono nelle azioni di disturbo ai lavori del consiglio sono allontanate dall'aula finì al termine della seduta.
4. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del presidente, egli dichiara sospesa la seduta ed abbandona il seggio. Se con ciò la situazione di disordine non trova rimedio, il presidente dichiara interrotta la seduta ed il consiglio verrà riconvocato per il completamento dei lavori con le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 43

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il presidente, per le esigenze del consiglio, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti, membri tecnici di commissioni e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione comunale per fornire spiegazioni e chiarimenti. L'intervento di tali soggetti esterni non costituisce interruzione della seduta e gli stessi rimangono a disposizione per rispondere ad eventuali quesiti o specifiche richieste del presidente e dei consiglieri.

Art. 44

La discussione – Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del presidente o di un relatore incaricato da lui incaricato, il presidente concede la parola a coloro i quali hanno richiesto di intervenire, seguendo l'ordine di presentazione delle richieste di parola. In assenza di richieste di intervento, il presidente pone ai voti la proposta.
2. Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun consigliere Capo gruppo – o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo – può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque minuti, per rispondere all'intervento di replica del presidente o del relatore. Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una volta, per non più di cinque minuti ciascuno e la seconda per non più di tre minuti.
3. Il presidente e l'assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di quindici minuti complessivamente ciascuno.

4. Il presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, riunendo quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto per la loro natura e numero.
5. Il presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri iscritti e che è avvenuta la replica sua o del relatore e sentite le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
6. Dichiarata chiusa la discussione, i consiglieri Capo gruppo sono ammessi ad esprimere le loro dichiarazioni di voto, avendo a disposizione un minuto ciascuno. Lo stesso tempo è concesso ai consiglieri i quali intendano dichiarare il loro dissenso dalla posizione del Capo gruppo.
7. I termini di tempo indicati nei precedenti commi sono raddoppiati per le discussioni generali relative alle linee programmatiche di mandato, al bilancio preventivo, al rendiconto della gestione ed ai piani regolatori generali.

Art. 45

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale e sospensiva si ha quando venga richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene chiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente – o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri – un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre tre minuti. Il consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 46

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del presidente, decide il consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha chiesto la parola per fatto personale soltanto il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi per fatto personale possono durare, nel loro complesso, non più di tre minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, questi può chiedere al presidente che il consiglio nomini al suo interno una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
5. La commissione riferisce per iscritto entro un termine fissato dal presidente. Il consiglio prende atto delle conclusioni cui è giunta la commissione senza votazione.

Art. 47

Termine dell'adunanza

1. Una volta esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il presidente dichiara conclusa la riunione.

Art. 48

La partecipazione del segretario all'adunanza

1. Il segretario comunale partecipa alle adunanze del consiglio ed interviene, se richiesto dal presidente, per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione ed esprime il suo parere sotto il profilo giuridico di conformità a leggi regolamenti e statuto comunale quando il consiglio intende assumere una posizione difforme rispetto alla proposta di deliberazione posta in discussione.
2. Nel caso in cui il segretario sia impossibilitato a partecipare alla seduta poiché si discutono argomenti vertenti su interessi personali ad esso riferiti o a suoi familiari, il sindaco invita il segretario a lasciare l'aula e designa un consigliere, a svolgere temporaneamente le funzioni di verbalizzante.

Art. 49

Il verbale dell'adunanza – Redazione e firma

1. Il verbale dell'adunanza è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, del consiglio comunale.
2. Il segretario comunale provvede alla sua redazione secondo quanto stabilito dallo statuto e dalle norme generali sugli atti amministrativi.
3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero di voti favorevoli, contrari e delle astensioni su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto. Il verbale conterrà i nominativi dei consiglieri che si sono astenuti e contrari.
4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati in sintesi esprimendo con la massima chiarezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Qualora gli interessati intendessero chiedere l'inserimento dei propri interventi in forma integrale e completa, essi devono fornire il testo scritto e firmato dell'intervento che, dopo aver letto, consegneranno in copia al segretario comunale.
5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza riportare particolari che possano arrecare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano necessariamente esprimere giudizi sul loro operato a motivo delle decisioni assunte.
6. Il verbale delle deliberazioni è sottoscritto dal presidente della seduta e dal segretario comunale.

Art. 50

Verbale – Deposito – Rettifica – Approvazione

1. Il verbale è sottoposto ad approvazione del consiglio comunale nella prima seduta successiva alla sua pubblicazione all'albo pretorio.
2. All'inizio di ogni riunione il presidente chiede al consiglio se vi siano osservazioni sui verbali delle deliberazioni della precedente seduta. Se nessuno si pronuncia, si procede alla loro approvazione con votazione palese.
3. Quando un consigliere lo richiede, il presidente provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere integrazioni. Tali richieste sono effettuate proponendo, di norma, per iscritto quanto si intende sia inserito nel verbale stesso.
4. Nel formulare le proposte di rettifica, non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione di merito dell'argomento. Il presidente interpella il consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. In assenza di interventi la proposta si intende approvata. Se, invece, vengono manifestate contrarietà, possono parlare un consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di tre minuti complessivi. Dopo tali interventi, il presidente pone in votazione per alzata di mano la proposta di rettifica.

5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della seduta in corso che sarà allegato al verbale di deliberazione cui la rettifica si riferisce.

Art. 51

Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere di cui all'art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Nel caso in cui non vi sia uno specifico responsabile di servizio o questi sia assente, il parere viene espresso dal segretario comunale in relazione alle sue competenze.

Art. 52

Approvazione – Revoca – Modifica

1. Il consiglio comunale, approvandole con le modalità di cui agli articoli seguenti, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario o emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
2. Il consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare, quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
3. Nei provvedimenti del consiglio comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi e le motivazioni.
4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti e, ove possibile, a far salvi gli effetti eventualmente prodotti.

Art. 53

Votazioni

1. L'espressione del voto dei consiglieri è effettuata, di regola, in forma palese con le modalità di cui ai successivi articoli.
2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione sulle qualità e comportamenti di persone.
3. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
4. La votazione non può avere luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della deliberazione, ove sia richiesto il raggiungimento di una maggioranza qualificata.
5. I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

Art. 54
Votazione in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando a votare prima coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione degli scrutatori, il presidente ne proclama il risultato che il segretario comunale registra a verbale.

Art. 55
Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il consiglio, su proposta del presidente o di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al comune.
2. Il presidente precisa al consiglio il significato del "SI", favorevole alla deliberazione proposta, e del "NO" alla stessa contrario.
3. All'appello i consiglieri rispondono esprimendo ad alta voce il loro voto ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal presidente, con l'assistenza degli scrutatori e registrato dal segretario.
4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 56
Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede.
2. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
3. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
4. Terminata la votazione le schede vengono raccolte in un'urna e uno degli scrutatori procede al loro spoglio davanti al presidente ed assistito dagli altri scrutatori e dal segretario, leggendo ad alta voce le scritture in esse contenute. Segue il computo dei voti e la comunicazione del risultato a cura del presidente.
5. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
6. Il carattere segreto della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori.
7. Una volta proclamato l'esito della votazione, le schede vengono distrutte, salvo diversa determinazione.

Art. 57
Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta, ma non nel numero dei votanti.
2. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

Art. 58

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel casi di urgenza la deliberazioni del consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso in forma palese dalla maggioranza dei componenti.

Art. 59

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'albo online per 30 giorni e su Sito Internet Comunale in modo permanente.
3. Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del consiglio comunale.

Art. 60

Diffusione

1. Copia del presente regolamento rimane sempre depositata presso la sala consiliare a disposizione dei consiglieri.